

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2226

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2003

—————

Modifiche alla disciplina del fermo di beni mobili registrati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto del fermo amministrativo è uno strumento cautelare provvisorio diretto a facilitare la riscossione di debiti liquidi ed esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tale istituto, che la Corte costituzionale nella sentenza 67/1972 ha definito come peculiare «misura di autotutela» accordata all'amministrazione allo scopo di meglio assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo, trova radice in una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al diritto soggettivo del creditore.

Negli ultimi anni si è però assistito ad una utilizzazione indiscriminata di tale istituto da parte dei concessionari, utilizzazione che nemmeno le recenti modificazioni introdotte all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (con l'articolo 1 del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193) sono state sufficienti ad arginare.

Certamente, il ricorso generalizzato al fermo amministrativo da parte dei concessionari desta numerose perplessità di natura anche costituzionale, poichè - oltre alla generica violazione del diritto alla mobilità - il provvedimento di fermo può scattare prima ancora che il contribuente abbia ricevuto la cartella esattoriale, non essendo mai stato emanato il regolamento applicativo delle nuove norme e prevedendo il vecchio regolamento «che la notifica possa arrivare anche il quinto giorno successivo».

Siffatto modo di procedere contrasta inoltre con la «Carta dei diritti del contribuente» (approvata con legge 27 luglio 2000, n. 212) che impone all'amministrazione di «assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati» e che

prima di procedere a iscrizioni a ruolo o di negare un rimborso, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione, a pena di nullità, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o i documenti mancanti dandogli almeno 30 giorni (articolo 6), ribadendo l'obbligo di motivazione secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di indicare negli atti, compresi quelli dei concessionari della riscossione, delle autorità a cui ricorrere, dei termini e modalità del ricorso, all'organo competente (articolo 7).

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di perfezionare la scelta operata dal legislatore nel 2001, introducendo alcune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (così come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193) che rendano più coerente il testo normativo ai principi già richiamati, anche limitando la discrezionalità dell'amministrazione creditrice che decide di avvalersi dell'istituto del fermo amministrativo.

In questa logica, in primo luogo, si prevede l'introduzione, nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1972, dell'indicazione nella cartella esattoriale dell'avviso preventivo al contribuente nei confronti del quale, in caso di mancato pagamento nei termini, il concessionario potrà disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.

In secondo luogo, l'articolo 86 viene modificato nel senso di prevedere l'obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento di fermo, nelle forme previste dall'articolo 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Infine, il disegno di legge in esame introduce due limitazioni al ricorso del fermo amministrativo, prevedendo che questo possa essere disposto solo se il credito per cui procede è complessivamente superiore a euro

1.000 e comunque solo su beni il cui valore non sia superiore al triplo del debito per cui si procede.

Per queste ragioni si confida in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Nella cartella deve essere contenuto l'avviso al contribuente che, in caso di mancato pagamento nei termini, il concessionario potrà disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri».

b) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - (*Fermo dei mobili registrati*). -
1. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. Il provvedimento che dispone il fermo deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati può essere disposto solo se il credito per cui si procede è complessiva-

mente superiore a euro 1.000 e comunque non può essere disposto su beni il cui valore sia superiore al triplo del debito per cui si procede.

4. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede dell'avvenuta iscrizione.

5. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

